

DELIBERA N. 65/06/CSP

**Esposto del Partito Socialista Democratico Italiano
(PSDI) nei confronti della società Telecom Italia Media S.p.a. (emittente per la
radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale “La7”) per la presunta violazione
dell’ articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 29 marzo 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 4;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTO l’esposto a firma dell’onorevole Giorgio Carta, in qualità di Segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), pervenuto in data 21 marzo 2006 (prot. n. 11895/06), nel quale si asserisce la pretesa violazione da parte della società Telecom Italia Media S.p.A. (già La7 Televisioni S.p.A.) dell’articolo 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e degli articoli 3 e 4 della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, assumendo che nel periodo compreso tra la data di presentazione delle candidature fino alla data della denuncia non ha assicurato alcuna presenza di rappresentanti dell’esponente negli spazi relativi alle trasmissioni di comunicazione politica, né all’interno delle conferenze-dibattito programmate dall’emittente televisiva

in ambito nazionale “LA7”, il tutto con violazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dall'emittente televisiva “LA7” in relazione all'esposto del partito denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota del 22 marzo 2006, prot. n. 12001/06), pervenute in data 23 marzo successivo (prot. n. 12259/06), successivamente integrate con nota del 23 marzo 2006 (prot. n. 12328/06) nelle quali si rileva, in particolare, che:

- a) a seguito delle presentazioni delle candidature l'emittente ha ultimato l'elenco completo dei partecipanti ai programmi di comunicazione politica relativi al c.d. “secondo ciclo” in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della delibera n. 29/06/CSP, trasmettendo il calendario all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b) come si evince dal calendario preventivo di comunicazione politica per il secondo ciclo della campagna elettorale, la programmazione delle trasmissioni di comunicazione politica non è ancora iniziata, in quanto la prima messa in onda è prevista indicativamente per il 27 marzo 2006, assicurando analoghe opportunità di ascolto per tutti i soggetti politici;
- c) sulla base di tale programmazione si precisa l'erronea indicazione dell'on. Gianfranco Rotondi, il quale rappresenta il PSI-DC e non il soggetto politico denunciante, il quale, invece, deve comunicare il nominativo del rappresentante il cui intervento verrà registrato il giorno 24 marzo 2006, con messa in onda in data 28 marzo successivo;
- d) relativamente alle conferenze-dibattito, l'emittente non ha esercitato la facoltà prevista dall'articolo 4, della delibera n. 29/06/CSP;
- e) infine, la presenza di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici è stata assicurata nei programmi di informazione, al fine della completezza e dell'imparzialità dell'informazione sui fatti o eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. II, lettera b), della citata delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, in quanto lista è presente con il medesimo simbolo in dieci circoscrizioni regionali al Senato e, quindi, in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO l'articolo 3, comma 1, lettera b), della delibera n. 29/06/CSP ove si stabilisce che gli spazi di comunicazione politica vanno ripartiti *“nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui all'articolo 2, comma 1, punto II, lettera a). Il tempo relativo alle liste è ripartito a metà tra le liste concorrenti per l'elezione della Camera e per l'altra metà tra le liste concorrenti per l'elezione al Senato. Sia il tempo riservato alle coalizioni che quello riservato alle liste è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della citata delibera n. 29/06/CSP, le emittenti televisive nazionali private hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di trasmettere, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli abituali programmi di approfondimento informativo ed in aggiunta ai programmi di comunicazione politica, una serie di conferenze-dibattito a cui partecipano, in contraddittorio, i rappresentanti delle coalizioni di liste collegate, e che tale facoltà non è stata esercitata dall'emittente televisiva in questione;

RILEVATO che dai dati a disposizione trasmessi dall'ISIMM Ricerche relativi al secondo ciclo della campagna elettorale, intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna medesima, risulta che l'esponente non ha utilizzato alcun spazio televisivo nella programmazione diffusa sull'emittente televisiva “LA7” nel periodo dal 7 marzo al 21 marzo 2006;

RILEVATO che, con specifico riferimento alle trasmissioni di comunicazione politica, l'emittente televisiva “LA7” ha predisposto l'avvio della programmazione televisiva a partire dal 27 marzo 2006;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nella comunicazione politica è regolata dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, assicurando l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto;

RILEVATO che dal calendario delle trasmissioni di comunicazione politica inviato dalla società Telecom Italia Media S.p.A. all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni risulta che la presenza del soggetto politico denunciante è prevista per i giorni 28 marzo 2006 e 5 aprile 2006, con l'attribuzione di uno spazio paritario rispetto alle altre liste concorrenti al Senato della Repubblica;

CONSIDERATO, dunque, che in ragione della richiamata programmazione non risulta necessario provvedere ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per l'applicazione di misure ripristinatorie;

CONSIDERATO che l'Autorità si riserva, peraltro, di verificare l'effettiva realizzazione delle trasmissioni di comunicazione politica così come programmate nei calendari di comunicazione politica, con l'inclusione del soggetto politico denunciante;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che, il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecom Italia Media S.p.A., con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 142, di comunicare l'avvenuta trasmissione dei programmi di comunicazione politica relativi a rappresentanti della lista denunciante e si riserva di verificarne la congruità e l'effettività in relazione all'osservanza dei principi di parità di accesso previsti dalla legge.

La comunicazione all'Autorità dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – All'attenzione della dott.ssa Laura Arià - Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – responsabile del procedimento – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli" e potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine

per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 29 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti